

ALLEGATO "A"

L'Amministrazione Comunale al fine di agevolare l'occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi di somministrazione, di commercio nonché di attività artigianali alimentari e non alimentari, che per far fronte alle disposizioni sul distanziamento della clientela avranno bisogno di maggiore spazio, ha predisposto le seguenti procedure finalizzate a semplificare la concessione di occupazione di suolo pubblico.

1. Il rilascio di concessione temporanea di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigiani alimentari e non alimentari, di servizio alla persona e degli esercizi di vicinato, effettuate ai sensi dell'articolo 181 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 viene effettuata da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive -SUAP.

2. Le domande per l'occupazione del suolo per le attività di cui sopra devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica occupazione-suolo2020@comune.bollate.mi.it e recano indicazione dei dati dell'impresa richiedente, la superficie esterna occupata espressa in mq; alla stessa sarà allegata o una planimetria che rappresenti lo spazio prescelto o, in subordine, può essere prodotta una fotografia sulla quale sia evidenziata l'area di interesse; in quest'ultimo caso l'esatta superficie occupata sarà più dettagliatamente indicata sulla domanda stessa.

3. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ex Legge n. 287/1991 (e artt. 69 e seguenti L.R. n. 6/2010) sono esentati dall'imposta di bollo ai sensi del comma 2, articolo 181, D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio".

La concessioni per le altre attività di cui al punto 1 sono, invece, assoggettati all'applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 (n. 2 marche da Euro 16,00 cad., una da utilizzare per l'istanza, una da utilizzare per la concessione).

4. Le occupazioni realizzate secondo la procedura del precedente punto 2. sono effettuate sotto la responsabilità dell'esercente con particolare riferimento all'osservanza delle norme del Codice della Strada in materia di occupazione suolo.

5. Il termine per la chiusura del procedimento per il rilascio delle concessioni temporanee per l'occupazione suolo da parte del Servizio SUAP per le attività di cui al punto 1. è fissato in 8 giorni, festivi esclusi.

6. In caso di domanda incompleta, il Servizio S.U.A.P. entro 2 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda richiede in via informale (posta elettronica/telefono) ulteriore documentazione atta a conformare la domanda e contestualmente verifica, congiuntamente al Comando Polizia Locale, la regolarità dell'occupazione già realizzata, sia ai sensi del vigente Codice della Strada, sia ai sensi delle presenti disposizioni.

In carenza di conformazione documentale, l'occupazione potrà essere provvisoriamente realizzata anche prima della chiusura del procedimento di cui al precedente punto 5 mentre, in caso di inosservanza delle norme in materia di occupazione spazi ai sensi del Codice della Strada, la collocazione delle strutture dovrà essere immediatamente conformata a dette disposizioni o, qualora, non conformabile, le strutture dovranno essere rimosse.

La concessione sarà rilasciata tramite e-mail all'indirizzo mittente da considerarsi domicilio informatico ad ogni effetto di legge.

7. Al fine di agevolare le imprese, sarà possibile installare qualsiasi tipologia di arredo, fermo restando la necessità di garantirne la solidità. Se conformi a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del Regolamento COSAP, le strutture potranno essere utilizzate anche per gli anni successivi, a emergenza sanitaria conclusa.

8. La realizzazione o l'ampliamento di occupazioni esterne effettuate da

- attività di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5 Legge 287/1991 e artt. 69 e seguenti L.R. 02.02.2010 n. 6 s.m.i.)

- da attività artigianali alimentari, per le quali non può essere effettuato servizio assistito al tavolo

sono così realizzate:

8a. fatto salvo lo spazio per il transito pedonale, le occupazioni a ridosso del fabbricato possono essere estese con arredi (tvaolini, sedie, ombrelloni, fioriere, gazebi ecc.) collocati lungo il margine esterno del marciapiede, ad esclusione del tratto fronteggiante lo spazio già eventualmente occupato

8b. è ammessa – previo parere del competente Comando di Polizia Locale - l'occupazione di tratti di sede stradale e degli stalli per la sosta di veicoli; non potranno essere occupati stalli di sosta riservati a soggetti con ridotte capacità motorie, stalli riservati al carico e scarico delle merci e per la fermata dei mezzi pubblici; le occupazioni non potranno essere realizzate in corrispondenza di attraversamenti ciclabili, pedonali, piste e corsie ciclabili e dovranno rispettare la distanza di mt. 3,00 da accessi carrabili e, più in generale, non sono ammesse su tratti di strada interessati da divieti di sosta o fermata

8c. gli esercenti potranno ampliare l'area occupando, laddove non vi fosse spazio frontistante, anche piazzette pedonali in prossimità degli esercizi stessi oppure occupando aree antistanti altre attività commerciali, qualora queste non siano interessate ad analoga occupazione, il tutto garantendo sempre lo spazio per il passaggio pedonale

8d. al fine di garantire la sicurezza della clientela, il gestore cura che l'effettivo oggetto delle strutture verso strada non si estenda oltre i 2 metri, con particolare riferimento agli ombrelloni; è ammessa la collocazione di fioriere nell'area di concessione con lo scopo di protezione sul fronte a lato della direzione di marcia dei veicoli e, in tal caso, la posa di piantane zavorrate e catenelle b/r può essere effettuata anche solo lungo il medesimo fronte.

9. Le attività di vicinato, di artigianato non alimentare e di servizio alla persona effettuano l'occupazione di spazi esterni in corrispondenza dell'attività di riferimento, su marciapiede, assicurando comunque uno spazio utile per il transito pedonale. L'occupazione potrà essere realizzata con scaffalature, tavoli, sedie, trespoli e simili, garantendo la sicurezza e la solidità delle strutture collocate.

10. L'installazione delle strutture non dovrà comportare la manomissione di suolo pubblico.

11. Ad esercizio chiuso gli arredi afferenti le attività di somministrazione e artigianali alimentari potranno essere lasciati nell'area concessa, sotto totale responsabilità del titolare dell'attività, in particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di condizioni meteorologiche avverse; le occupazioni, invece, realizzate dalle altre attività dovranno essere rimosse.

12. L'utilizzo delle occupazioni realizzate dalle attività di somministrazione alimenti e bevande e artigianali alimentari deve cessare al seguente orario:

- ✓ dal lunedì al giovedì alle ore 23.00
- ✓ al venerdì alle ore 23.30
- ✓ al sabato alle ore 24.00
- ✓ alla domenica alle ore 23.00.

Le occupazioni realizzate dalle altre attività cessano alla chiusura dell'esercizio.

13. Le superfici massime concedibili sono le seguenti:

X esercizi di somministrazione: mq. 50; per le attività già in possesso di concessione è possibile estendere la superficie fino al 50% di quella già in uso e comunque l'estensione non può eccedere i 50 mq.

X artigiani alimentari: mq. 30; per le attività già in possesso di concessione è possibile estendere la superficie fino al 50% di quella già in uso e comunque l'estensione non può eccedere i 30 mq.

X artigiani non alimentari/attività di servizio alla persona: mq. 30; per le attività già in possesso di concessione è possibile estendere la superficie fino al 50% di quella già in uso e comunque l'estensione non può eccedere i 30 mq.

X esercizi di vicinato: mq. 15; per le attività già in possesso di concessione è possibile estendere la superficie fino al 50% di quella già in uso e comunque l'estensione non può eccedere i 15 mq.

Il Servizio S.U.A.P. e il Comando Polizia Locale si riservano di valutare la specificità di casi riscontrati.

14. Con separati atti vengono disciplinate le esenzioni in materia di COSAP e TARI a favore delle attività non espressamente indicate nell'articolo 181 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

15. Per le violazioni alle disposizioni in materia di occupazione suolo si applicano le disposizioni specifiche previste dal vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.

16. Ogni attività correlata alle occupazioni suolo dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal vigente Piano comunale di classificazione acustica.

17. Le presenti disposizioni rimangono valide sino al 31 ottobre 2020, salvi i poteri di revoca, annullamento, rimodulazione, sospensione a seguito specifici provvedimenti determinati dal Governo.